



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
L'ASSESSORE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 novembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Antonino Cracolici ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il D.P.R.S. 7 dicembre 1959 n.1378, con il quale è stato costituito l'Istituto Incremento ippico per la Sicilia;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Incremento ippico per la Sicilia;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti" della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico e in organi di controllo o giurisdizionali;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni "Criteri per le nomine e designazioni di competenze regionale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'istituto incremento ippico per la Sicilia, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n.9 ed in particolare l'articolo 39, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che prevede che "entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti al controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei

successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma”;

RITENUTO, pertanto, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, di dover definire la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia i cui membri nella composizione in atto definita dallo statuto, sono di numero superiore a tre e di doverla ricondurre al limite massimo stabilito per legge;

CONSIDERATO di dover mantenere, secondo le previsioni del richiamato articolo 39, comma 4, un rappresentante esperto e/o professionista appartenente al settore ippico;

VISTE le funzioni ed i compiti come declinati dall'articolo 2 dello Statuto dell'Ente;

RITENUTO di definire la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia in numero tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ed un esperto o professionista operante nel settore ippico;

CONSIDERATO che le procedure di nomina e la durata degli incarichi sono disciplinate dall'art. 8 dello Statuto dell'Ente.

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia è composto da tre membri: di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea ed un esperto o professionista operante nel settore ippico.

Articolo 2

Le procedure di nomina e la durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 8 dello Statuto dell'Ente.

Articolo 3

Agli incarichi cui sopra si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni in ordine alle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, l'Istituto incremento ippico per la Sicilia è tenuto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del presente decreto.

Palermo, 14 luglio 2016

L'Assessore
F.to On.le A. Cracolici